

Oggetto: Trattamento fiscale applicabile al rimborso dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina

Con la presente Vi informiamo che, in data 28 giugno 2016, è stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E in merito al trattamento fiscale del rimborso delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.

Ricordiamo, in sintesi, che in data 23 dicembre 2001, la Repubblica Argentina aveva dichiarato la moratoria dei titoli obbligazionari dalla stessa emessi decretando, conseguentemente, l’interruzione del pagamento degli interessi nonché la sospensione del rimborso alla scadenza.

Negli anni successivi, diversi obbligazionisti italiani, che non avevano aderito ad una operazione di ristrutturazione del debito, avevano avviato un arbitrato dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, organismo arbitrale della Banca Mondiale.

Il predetto procedimento arbitrale è stato definito in via transattiva mediante la stipula di un accordo, per il quale è stato previsto il pagamento in denaro di un importo pari al 150 per cento del valore nominale delle obbligazioni oggetto dell’arbitrato.

Pertanto, gli investitori italiani riceveranno una somma a titolo di restituzione del capitale investito con una ulteriore maggiorazione.

Con la Circolare n. 30/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale di tali somme, specificando quanto segue:

“si ritiene che le somme corrisposte dall’emittente Repubblica Argentina agli Obbligazionisti, in cambio dell’annullamento dei titoli per effetto del rimborso, costituiscono reddito diverso di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, generando in capo ai medesimi soggetti, se percepiti al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o di imprese, una plusvalenza imponibile.

Detta plusvalenza è costituita dalla differenza tra la somma rimborsata e il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione, ai sensi del comma 6, dell'articolo 68 del Tuir.

Ai fini della predetta tassazione, si fa presente che i redditi in esame sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. [...] i redditi in esame saranno assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento”.

Pertanto, il rimborso del capitale versato in sede di sottoscrizione dei titoli obbligazionari argentini, stabilito nella misura del 150% del relativo valore nominale, rappresenta una plusvalenza imponibile per la parte eccedente il costo di acquisto, come tale soggetta ad imposta nella misura del 12,50%.

Tecnicamente, vista la formale eliminazione dell'aliquota del 12,50%, analogo risultato è ottenuto applicando l'aliquota ordinaria del 26% alla base imponibile computata nella misura del 48,08% del relativo ammontare.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 1° luglio 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati